

ENERGIA: Impianto fotovoltaico - Decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti e annullamento in autotutela del precedente provvedimento di ammissione alle tariffe medesime adottato dal GSE - Natura giuridica - Principio di autoresponsabilità.

Tar Lazio - Roma, Sez. III Stralcio, 15 novembre 2021, n. 11777

1. “[...] l’atto di “decadenza” dagli incentivi, emesso dal G.S.E. ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011, e dalla norma subordinato all’accertamento di una violazione “rilevante”, “non è manifestazione di un potere di autotutela, bensì espressione di un potere di verifica, accertamento e controllo. Tale potere ha natura doverosa ed esito vincolato, in quanto volto non a riesaminare la legittimità di una precedente decisione amministrativa di carattere provvedimentale, bensì al controllo circa la veridicità delle dichiarazioni formulate da un privato nell’ambito di una procedura avente lo scopo di attribuire sovvenzioni pubbliche. Ne deriva, secondo questa impostazione, l’inapplicabilità delle disposizioni dell’art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 [...], in tema di limiti all’esercizio dell’autotutela amministrativa”[...].

2. “[...] il Collegio intende richiamare l’orientamento giurisprudenziale maturato sul tema, ispirato alla centralità del principio di autoresponsabilità che governa in linea generale le procedure finalizzate al riconoscimento di benefici in favore dell’istante – nel cui ambito rientrano le tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (oggetto del presente giudizio) – anche al di là dell’elemento soggettivo sottostante.

Risulta, infatti, onere dell’interessato fornire tutti gli elementi idonei ad attestare la sussistenza delle condizioni per l’ammissione ai benefici richiesti [...] ricadendo sullo stesso eventuali carenze che incidano sul perfezionamento della fattispecie agevolativa [...]”.

FATTO

1. Con ricorso straordinario trasposto in sede giudiziale ai sensi dell’art. 48 c.p.a., la società in epigrafe individuata ha impugnato il provvedimento del Gestore dei servizi energetici (GSE S.p.A.) del 17 ottobre 2013 con il quale è stata comunicata l’integrale decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti di cui al D.M. 5 maggio 2011 (cd. “Quarto Conto Energia”) e l’annullamento in autotutela del relativo provvedimento di ammissione, con conseguente richiesta di restituzione degli incentivi fino ad allora percepiti; ha altresì gravato gli atti connessi (e in particolare il verbale di ispezione del 14 marzo 2013 e il provvedimento del successivo 9 luglio 2013).

1.1. La società ricorrente premetteva in punto di fatto di essere stata ammessa con nota del 3 settembre 2012 al regime di incentivazione e alla relativa maggiorazione di cui al D.M. 5 maggio 2011, in accoglimento dell’istanza presentata a seguito del completamento dei lavori (affidati in

appalto) di realizzazione di un impianto fotovoltaico composto da moduli in silicio cristallino, rappresentando di aver allegato ai fini della maggiorazione richiesta l'apposito documento – consistente nel “Factory Inspection Attestation” – ricevuto dal produttore dei moduli per mezzo dell'appaltatore.

Riferiva che il GSE, all'esito del sopralluogo successivamente effettuato presso l'impianto, chiedeva alla medesima ricorrente con nota del 9 marzo 2013 – oggetto di gravame – di produrre documentazione integrativa specificamente individuata, comunicando che nell'ambito dell'attività di verifica di cui all'art. 21 D.M. 5 maggio 2011 sarebbe emerso: a) la non riferibilità del prodotto certificato di conformità alla norma CEI EN al modello di modulo fotovoltaico componente l'impianto; b) la non coincidenza della dicitura riportata nel campo “Annual Capacity” della “Factory Inspection Attestation” allegata alla richiesta (e acquisita in sede di sopralluogo) rispetto a quella riportata sul corrispondente documento presente sul sito web dell'ente certificatore; c) la mancata evidenza del trasporto dei moduli fotovoltaici dal produttore alla società installatrice; d) l'omessa presentazione del certificato di taratura del gruppo di misura dell'energia elettrica prodotta, richiesta già nella redazione del verbale di sopralluogo.

Rappresentava di aver ricevuto, successivamente alla produzione della documentazione richiesta, la comunicazione del GSE – in questa sede gravata – di decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti di cui al D.M. 5 maggio 2011 e di annullamento in autotutela del relativo provvedimento di ammissione con invito alla restituzione degli incentivi percepiti, motivata sull'assunto che i moduli forniti dalla società produttrice allo stato *“non risultano certificati in conformità alle norme richiamate nell'allegato 1 al Decreto”*.

2. Il ricorso proposto, nel premettere in punto di diritto una sintetica ricostruzione della disciplina applicabile alla fattispecie allo scopo di evidenziare la distinzione dei presupposti richiesti per il riconoscimento della componente di base della tariffa incentivante rispetto a quelli per l'attribuzione della maggiorazione tariffaria, è affidato a due motivi di doglianza.

2.1. Con il primo motivo di gravame, rubricato *“I. Violazione di legge art. 21 nonies, L. 241/1990. Eccesso di potere. Grave difetto istruttorio. Carenza assoluta di motivazione. Erronea presupposizione in fatto ed in diritto. Violazione del principio del giusto procedimento. Contraddittorietà e perplessità dell'azione amministrativa”*, la società ricorrente lamenta l'addebito a proprio carico della difformità – contestata nel gravato provvedimento – tra il codice alfanumerico riportato nel “Factory Inspection Certificate” esibito al momento della richiesta di maggiorazione sull'incentivazione e il codice seriale apposto dal produttore sui moduli fotovoltaici consegnati all'appaltatore e da quest'ultimo montati sull'impianto.

Deduce al riguardo il difetto istruttorio e la conseguente carenza motivazionale in quanto l'Amministrazione non avrebbe preso in considerazione le spiegazioni sul punto fornite dall'azienda produttrice dei moduli nel corso del contraddittorio procedimentale né l'estraneità della ricorrente medesima ai fatti contestati.

Evidenzia, in particolare, di aver trasmesso in buona fede i codici sequenziali rinvenuti sui moduli nell'ambito dell'istanza di ammissione agli incentivi in questione, oggetto di accoglimento da parte del GSE anche nella forma maggiorata.

Contesta il mancato rispetto dei principi generali di cui all'art. 21 nonies L. n. 241/1990 – sull'assunto della configurazione dell'atto gravato in termini di annullamento in autotutela del precedente provvedimento di ammissione – e in particolare l'assenza di una congrua motivazione e l'omessa valutazione dell'interesse pubblico e dell'affidamento maturato in capo alla medesima ricorrente.

Lamenta inoltre che, nell'ambito del contraddittorio procedimentale, l'Amministrazione non avrebbe richiesto fin dall'inizio documentazione integrativa sui profili contestati, nonostante la problematica segnalata fosse emersa dal momento della presentazione dell'istanza di ammissione.

2.2. Con il secondo motivo di doglianza, rubricato *“II. Violazione di legge artt. 11 e 14 del D.M. 5.5.2011. Erronea presupposizione in fatto e in diritto. Grave carenza istruttoria. Difetto assoluto di motivazione”*, parte ricorrente contesta in via subordinata – fermo restando il dedotto carattere assorbente della censura articolata sub I. – l'erroneità del provvedimento gravato nella parte in cui avrebbe fatto discendere dalla circostanza rilevata, attinente ai requisiti per la maggiorazione tariffaria, anche la decadenza dalla componente di base della medesima tariffa.

Deduce al riguardo, da un lato la regolarità del certificato di conformità alla norma CEI EN 61215 – rilevante per la prova dei requisiti tecnici e per l'ammissione alla componente base della tariffa incentivante – dall'altro l'assenza di motivazione quanto alla ritenuta non conformità posta alla base del provvedimento di decadenza dai relativi benefici.

Sostiene, infine, che nemmeno la norma tecnica CEI 5380 risulterebbe violata quanto alle modalità di apposizione delle etichette e al relativo contenuto, adducendo altresì l'irrilevanza della mancata indicazione della capacità annua di produzione dello stabilimento rilevata nel *“Factory Inspection”*.

2.3. La ricorrente conclude quindi con la domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati.

3. La ricorrente ha successivamente avanzato istanza cautelare.

4. Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Gestore dei servizi energetici (GSE S.p.A.), depositando memoria difensiva e documentazione.

5. In vista della camera di consiglio fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, la società ricorrente ha depositato memoria.

6. Con ordinanza n. 2463/2014 la Sezione ha respinto l'istanza cautelare di parte ricorrente.

7. È stato successivamente depositato l'atto di rinuncia al mandato ad opera dei difensori della parte resistente.

8. La società ricorrente ha poi depositato, unitamente alla documentazione comprovante la relativa notifica, "memoria da valere anche come motivi aggiunti", riferendo i fatti successivamente intervenuti connessi, in particolare, all'interlocazione avviata con la società produttrice dei moduli fotovoltaici e alle risultanze delle verifiche tecniche commissionate dall'appaltatore, richiamando altresì l'ordinanza resa dal Consiglio di Stato (n. 4111/2014) in termini di reiezione del gravame cautelare proposto dalla medesima ricorrente e rappresentando di aver proposto istanza di riesame del provvedimento decadenziale – oggetto di gravame nella presente sede – alla luce delle sopravvenute acquisizioni (allo stato non riscontrata).

Sulla base delle riferite circostanze, denuncia i profili di grave ingiustizia inficianti il provvedimento di decadenza impugnato, riprendendo il contenuto delle censure articolate in ricorso, deducendo altresì l'assoluta conformità dei suddetti moduli fotovoltaici alle norme tecniche per l'accesso all'incentivazione di base alla luce della documentazione depositata in giudizio.

9. Parte ricorrente ha depositato successive istanze di prelievo.

10. In vista dell'udienza fissata per la trattazione nel merito del ricorso, le parti in causa hanno depositato rispettive memorie e relative repliche; la società ricorrente ha altresì prodotto documentazione.

11. All'udienza di smaltimento del 24 settembre 2021, al termine della discussione orale la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il proposto gravame è infondato e va dunque respinto.

2. Ai fini della disamina dei motivi di doglianza giova in via preliminare ricostruire il contenuto della determinazione impugnata, quanto ai profili oggetto di contestazione.

Come risulta dagli atti di causa e dalla documentazione depositata in giudizio, il gravato provvedimento del Gestore dei servizi energetici (GSE S.p.A.) del 17 ottobre 2013 recante in oggetto "*Attività di verifica, ai sensi dell'art. 21 del D.M. 5 maggio 2011, per l'impianto fotovoltaico ... Comunicazione di esito*" fonda il percorso motivazionale sotteso alla disposta decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti di cui al D.M. 5 maggio 2011, unitamente alla determinazione di annullamento in autotutela del provvedimento di ammissione alle tariffe

incentivanti del 3 settembre 2012, sui passaggi di seguito riportati in base al tenore dell'atto medesimo.

In particolare, muove dalla rilevazione che *“le etichette apposte al di sotto del vetro dei moduli fotovoltaici (etichettatura inamovibile), rilevate a campione durante il sopralluogo, indicano numeri di matricola aventi una struttura diversa (17 caratteri di cui il primo è costituito dalla lettera "S" e il terzo costituito dalla lettera "P") da quella riportata sul Factory Inspection Attestation (8 caratteri alfanumerici, ovvero lettera "A" seguita da 7 numeri)”* e dalla rilevazione, anche all'esito dell'integrazione documentale richiesta alla società interessata, che *“i numeri di matricola riportati al di sotto del vetro dei moduli (etichettatura inamovibile) non possono nemmeno essere riconducibili al sistema di immatricolazione descritto nella nota ... [del produttore] datata 29 luglio 2013, utilizzata per l'identificazione del lotto del cliente, dell'agente e della rintracciabilità dei materiali”*.

Svolge, per l'effetto, la duplice considerazione che *“i numeri di matricola ai quali il GSE deve riferirsi per l'identificazione dei moduli fotovoltaici sono esclusivamente quelli riportati al di sotto del vetro dei moduli (etichettatura inamovibile)”* e che *“qualsiasi altra codifica apposta successivamente alla produzione dei moduli fotovoltaici non costituisce un sistema di etichettatura conforme alla norma CEI 50380”*.

Riporta in conclusione, a giustificazione della determinazione adottata, che *“né il Certificato di conformità alla norma CEI EN 61215 ... né il Factory Inspection Attestation, né tantomeno il rapporto di prova ... presentati ... sono riferibili ai moduli installati presso l'impianto in oggetto che, allo stato, non risultano certificati in conformità alle norme richiamate nell'Allegato 1 al Decreto”*.

Dal riferito contenuto del provvedimento gravato emerge, dunque, che la decisione finale – oggetto di contestazione – è stata assunta dal GSE, all'esito delle verifiche condotte e delle integrazioni documentali acquisite con apposita richiesta avanzata in sede procedimentale, sulla base di una duplice motivazione: la non riferibilità, al modello di modulo fotovoltaico installato nell'impianto, sia del certificato CEI EN 61215 sia del “Factory Inspection Attestation” prodotti, conseguente alla rilevata non corrispondenza tra il codice alfanumerico riportato sulle etichette inamovibili presenti nei pannelli fotovoltaici e il codice riportato nell'attestato “Factory Inspection”.

3. Ciò posto, i motivi di doglianza articolati in ricorso (e ulteriormente sviluppati nel successivo atto di motivi aggiunti) possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi sul piano logico e giuridico.

4. In primo luogo, si rende necessario evidenziare la natura giuridica del provvedimento impugnato – di decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti e di annullamento in autotutela del precedente provvedimento di ammissione alle tariffe medesime – adottato dal GSE ai sensi dell’art. 21 D.M. 5 maggio 2011, nello specifico inquadrabile nell’alveo dell’articolo 42, comma 1 e 3, d.lgs. 28/2011 in tema di controlli e sanzioni in materia di incentivi nei settori elettrico, termico e dell’efficienza energetica affidati alla competenza del GSE.

4.1. In proposito, il Collegio intende richiamare i principi ormai consolidati espressi dalla giurisprudenza di settore (sul punto, cfr. in particolare Cons. St., Ad. Plen., 11 settembre 2020, n. 18 e, da ultimo, Cons. St., sez. IV, sent. 20 gennaio 2021, n. 594), secondo i quali *“l’atto di “decadenza” dagli incentivi, emesso dal G.S.E. ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011, e dalla norma subordinato all’accertamento di una violazione “rilevante”, “non è manifestazione di un potere di autotutela, bensì espressione di un potere di verifica, accertamento e controllo. Tale potere ha natura doverosa ed esito vincolato, in quanto volto non a riesaminare la legittimità di una precedente decisione amministrativa di carattere provvedimentale, bensì al controllo circa la veridicità delle dichiarazioni formulate da un privato nell’ambito di una procedura avente lo scopo di attribuire sovvenzioni pubbliche. Ne deriva, secondo questa impostazione, l’inapplicabilità delle disposizioni dell’art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 [...], in tema di limiti all’esercizio dell’autotutela amministrativa”* (in tal senso, cfr. sent. n. 594/2021, cit., nonché i precedenti ivi espressamente richiamati quali Ad. Plen., sent. n. 18/2020, cit. e Corte costituzionale, sent. 13 novembre 2020, n. 237; in senso conforme, cfr. *ex multis* Cons. St., sez. IV, sent. 9 settembre 2019, n. 6118).

Giova al riguardo evidenziare, quanto ai profili di diritto intertemporale della vicenda, che alla fattispecie per cui è causa non è *ratione temporis* applicabile – risultando il gravato provvedimento adottato in data 17 ottobre 2013 – la novella al testo dell’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 218/2011 successivamente introdotta (nello specifico, ad opera dell’art. 56, comma 7, lett. “a”, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, in legge 11 settembre 2020, n. 120), recante l’espressa subordinazione dell’esercizio del potere di decadenza del GSE alla “presenza dei presupposti di cui all’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241”.

4.2. Ciò posto, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati e sulla base della disciplina normativa applicabile per ragioni di ordine temporale alla vicenda in esame, discende l’infondatezza del primo motivo di gravame nella parte in cui prospetta la violazione dei principi generali di cui all’art. 21 nonies L. n. 241/1990 quanto alla valutazione dell’interesse pubblico anche in relazione all’affidamento maturato dal privato interessato.

5. Parimenti non condivisibili risultano le ulteriori censure mosse nell'ambito del medesimo motivo di doglianza, incentrate sulla non addebitabilità alla società ricorrente della mancata conformità rilevata dal GSE nell'ambito dell'attività di verifica condotta – quale circostanza posta a fondamento della determinazione assunta – in quanto imputabile esclusivamente alla società produttrice dei moduli fotovoltaici utilizzati.

5.1. Al riguardo, il Collegio intende richiamare l'orientamento giurisprudenziale maturato sul tema, ispirato alla centralità del principio di autoresponsabilità che governa in linea generale le procedure finalizzate al riconoscimento di benefici in favore dell'istante – nel cui ambito rientrano le tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (oggetto del presente giudizio) – anche al di là dell'elemento soggettivo sottostante.

Risulta, infatti, onere dell'interessato fornire tutti gli elementi idonei ad attestare la sussistenza delle condizioni per l'ammissione ai benefici richiesti (sul punto, cfr. *ex multis* Cons. St., sez. IV, sent. n. 594/2021, cit.), ricadendo sullo stesso eventuali carenze che incidano sul perfezionamento della fattispecie agevolativa (*ex multis*, in tal senso, Cons. Stato, sez. IV, sent. 24 dicembre 2019, n. 8808).

Nella prospettiva delineata, è stato espressamente affermato nella materia in esame il principio che “... c) *l'accertamento necessario ai fini della pronuncia di decadenza ha ad oggetto la sola violazione e la sua rilevanza, prescindendo dall'elemento soggettivo*” (in tal senso, cfr. Ad. Plen., sent. n. 18/2020, cit.).

5.2. Tanto premesso, va segnalato che la presentazione al GSE di dati non veritieri o di documenti falsi, mendaci o contraffatti, in relazione alla richiesta di incentivi (ovvero la mancata presentazione di documenti indispensabili ai fini della verifica della ammissibilità agli incentivi) è stata riconosciuta quale ipotesi suscettibile di integrare una “violazione rilevante” ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011, come altresì espressamente indicato nell'allegato 1 al D.M. 31 gennaio 2014 – di attuazione del medesimo articolo 42 richiamato – alla lettera “a” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. IV, sent. 27 aprile 2020, n. 2682).

5.3. Ciò posto, nel caso di specie risulta incontestato – in quanto riferito dalla stessa società ricorrente nell'ambito della memoria da valere anche come motivi aggiunti – che “*i moduli fotovoltaici forniti*” (dalla ditta incaricata alla società appaltatrice per l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'impianto posto nella titolarità della ricorrente) “... *non corrispondono né al certificato di Factory Inspection ... né al certificato di conformità alla norma CEI/EN/61215 ... forniti contestualmente alla consegna della merce*”, secondo la dichiarazione resa dalla medesima

società produttrice dei moduli nell'ambito della successiva nota del 9 giugno 2014, come riportato in giudizio nel contesto del richiamato atto di parte.

Appare indubbia, pertanto, la ricorrenza nel caso di specie di un'ipotesi di violazione rilevante integrata dalla “*non veridicità di dati e documenti*” ex art. 21, comma 2, del D.M. 5 maggio 2011, idonea a giustificare – ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, comma 3, d.lgs. n. 218/2011 alla luce delle richiamate coordinate interpretative elaborate in sede giurisprudenziale – la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante, per evidenti finalità di tutela dell'interesse pubblico.

Sul punto, può rinviarsi alle considerazioni illustrate nella citata sentenza Cons. St., sez. IV, n. 8442/2019, secondo cui “... *la giurisprudenza ha da tempo chiarito che nelle procedure volte al riconoscimento delle tariffe incentivanti, assume particolare rilievo il principio di autoresponsabilità nella produzione di dichiarazioni e di documenti, al di là dell'elemento soggettivo sottostante (e quindi dell'eventuale buona fede del dichiarante), insieme a quello della non configurabilità del c.d. falso innocuo, con conseguente emersione, per ciò solo, di un'ipotesi di violazione rilevante, ostativa all'erogazione degli incentivi. È, pertanto, sufficiente, ai fini di giustificare il ritiro degli incentivi ovvero il loro diniego, che, in sede di istanza di concessione dei benefici energetici, sia stata resa una dichiarazione non veritiera, ovvero una rappresentazione difforme da quella effettivamente esistente ... Né a vantaggio del privato, può rilevare la circostanza che la dichiarazione non veridica si sia rivelata in concreto innocua o priva di effettivi vantaggi concreti, poiché la normativa di riferimento (di cui, in particolare, alle Regole applicative per l'iscrizione ai Registri e per l'accesso alle tariffe incentivanti, varate dal GSE) ispirata ad un rigore giustificato dalla peculiare materia (si tratta di incentivi pubblici di rilevante entità) pone particolare enfasi sull'attestazione del ricorrere delle condizioni costituenti criteri di priorità o sulle differenze e difformità in ordine alle informazioni rilevanti ai fini della ammissione al beneficio. In definitiva, il quadro normativo può assolvere ai suoi scopi e funzionare correttamente (attraverso la destinazione delle risorse agli effettivi aventi titolo) solo se i dati forniti siano conformi alla situazione reale, indipendentemente dalle condizioni soggettive dei dichiaranti, essendo il meccanismo appunto incentrato sul principio di autoresponsabilità” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. IV, sent. n. 8442/2019, cit. e i precedenti ivi richiamati, quali sez. IV, sent. n. 3014/2016 e TAR Lazio, Roma, sez. III ter, n. 10062/2018).*

Ne discende l'infondatezza del primo motivo di gravame proposto.

6. Parimenti infondato risulta il secondo motivo di doglianza articolato.

L'anomalia riscontrata dal Gestore nell'ambito dell'attività di verifica condotta ai sensi dell'art. 21 D.M. 5 maggio 2011, infatti, attenendo all'etichettatura (inamovibile) apposta sui moduli

fotovoltaici componenti l'impianto realizzato in quanto recante numeri di matricola non corrispondenti né al certificato di "Factory Inspection" né al certificato di conformità alla norma CEI/EN/61215 (quale documentazione prodotta dalla società ricorrente ai fini dell'ammissione alle tariffe incentivanti), appare destinata a riflettersi non solo sul diritto alla maggiorazione – oggetto del Factory Inspection Certificate – ma anche sulla tariffa base incentivante, investendo l'anomalia riscontrata l'identificazione stessa dei moduli componenti l'impianto e la possibilità di ritenere il modello utilizzato conforme alla norma CEI EN 61215, costituente presupposto per il riconoscimento dell'incentivo ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera "b", D.M. 5 maggio 2011.

Il sistema delineato sulla base della disciplina originaria (*ratione temporis* applicabile al provvedimento impugnato), d'altra parte, nell'accordare specifico rilievo ai fini del provvedimento decadenziale al principio di autoresponsabilità in relazione alla documentazione prodotta per l'ammissione agli incentivi, sembra trovare conferma nell'evoluzione legislativa registratasi nella materia in esame, alla luce dei successivi interventi – a partire dalla modifica introdotta con l'art. 1, comma 960, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205 – al dichiarato fine di salvaguardare le iniziative di realizzazione di impianti fotovoltaici e la produzione di energia elettrica, introducendo la previsione di una decurtazione degli incentivi – in luogo della decadenza – in casi determinati alla stregua dell'entità della violazione riscontrata, ove ricorrano specifiche condizioni (in merito all'evoluzione del quadro normativo in materia, cfr. altresì Ad. Plen., sent. 18/2020 e sez. IV, sent. n. 594/2021, cit.).

Nella fattispecie in esame, peraltro, come evidenziato dal Gestore nella memoria depositata in vista dell'odierna udienza pubblica – e documentato dalla stessa ricorrente tramite deposito in data 14 luglio 2021 – con comunicazione del 2 settembre 2020 la società è stata ammessa alla tariffa incentivante decurtata del 10% a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, a seguito di apposita istanza presentata dalla medesima società sulla base delle previsioni contenute nel comma 4 bis successivamente introdotto nel corpo dell'art. 42 d.lgs. n. 218/2011 (come modificato), sul presupposto della riconducibilità all'ipotesi ivi contemplata – sussistendo le specifiche condizioni previste dalla norma – di impianto nel quale "l'attività di verifica o controllo ha rilevato l'installazione di moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento".

7. In conclusione, il proposto gravame va respinto.

8. Si ravvisano giusti motivi, in considerazione della peculiarità della vicenda esaminata, per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso integrato dall'atto di motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Ugo De Carlo, Presidente FF

Massimo Santini, Consigliere

Chiara Cavallari, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Chiara Cavallari

IL PRESIDENTE

Ugo De Carlo

IL SEGRETARIO